

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag. 247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	» 271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	» 293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	» 323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	» 347
 IV. La giustizia della Chiesa	
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	» 373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	» 395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	» 413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	» 437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	» 449
 V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale	
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	» 471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	» 483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	» 499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'

Antonella Rovere
antonella.rovere@unige.it

Nel 1974 Dino Puncuh dava alle stampe la sua tesi di laurea, discussa nell'anno accademico 1954-1955, dedicata all'edizione del cartolare del notaio Martino da VerCELLI, prodotto a Savona tra il 1203 e il 1206, il più antico registro di documentazione giudiziaria al momento conosciuto¹. L'Archivio di Stato di Savona conserva anche un altro, analogo registro successivo di una decina di anni (1216-1217), noto come il cartolare del notaio 'Saono'². Già negli anni Sessanta, in un saggio dedicato alla diplomatica giudiziaria savonese lo stesso Puncuh aveva inquadrato questi cartolari nel sistema documentario della cancelleria del Comune³, descrivendo le procedure seguite nell'ambito della giustizia civile del tempo, e si era riservato di pubblicare in un secondo momento anche quello di Saono⁴. La sua vita di studioso si è conclusa pro-

¹ *Martino*. Un frammento di una decina di carte di atti di giustizia civile risalenti al periodo compreso tra il dicembre 1200 e il febbraio 1201, è conservato nel cartolare genovese del notaio Giovanni di Guiberto (*Giovanni di Guiberto*, I, nn. 93-101), che registra alcune *positiones* e deposizioni (sul quale si veda GIORGI 2021, pp. 40-41), riportando indietro ancora di alcuni anni le attestazioni sulla prassi di scritturazione degli atti processuali già prima del Concilio Lateranense IV: sul ruolo della scrittura nel processo si veda SINISI 2019 e la bibliografia da lui ricordata.

² Savona, Archivio di Stato (ASSv), *cartolare del notaio Saono*.

³ Della cancelleria savonese si sono conservati alcuni cartolari di documentazione mista (pubblica e privata), il più risalente dei quali è il secondo per antichità dopo quello del genovese Giovanni scriba (*Giovanni scriba*): si tratta del cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato degli anni 1178-1188 (*Arnaldo Cumano*).

⁴ PUNCUH 1965. Entrambi i registri sono ben noti alla storiografia che si è valsa proprio dell'edizione di Puncuh per studiare la giustizia civile: per citare solo l'ultimo intervento si deve ricordare che ad esso è stato dato un rilievo centrale da Antonio Padoa Schioppa, in un saggio del 2014 (PADOA SCHIOPPA 2014), ma si veda anche l'ampio spazio, dedicato in particolare al cartolare del notaio Martino, da SINISI 2019 che traccia un ampio quadro delle fonti normative e dottrinali che fanno da sfondo, almeno in parte, agli anni in cui è stato prodotto il cartolare dello pseudo Saono. In generale sulla documentazione giudiziaria savonese di veda anche PUNCUH 1962 e PUNCUH 1965, PISTARINO 1978, SINISI 2012, ROVERE 2016, VALLERANI 2005, pp. 29-30.

prio lavorando a questa edizione, con un percorso a ritroso che lo ha portato a tornare a quella documentazione dalla quale era partito oltre sessant'anni prima. Faticosamente, ma con estrema determinazione e forza di volontà, caratteristiche peculiari del suo carattere, ha continuato a trascrivere finché la salute glielo ha permesso, nonostante gravi problemi di vista gli rendessero ogni giorno più difficile il compito.

Oggi mi sembra di raccogliere un testimone idealmente consegnatomi, con questa relazione per il momento, con l'edizione in seguito, continuando il lavoro da lui lasciato incompiuto in un campo, quello delle pubblicazioni dei registri giudiziari appunto, nel quale finora troppo pochi si sono cimentati⁵. La scelta di affrontare l'analisi del cartolare attribuito a un inesistente notaio Saono, in realtà prodotto da diversi notai, è legata a questa ragione, oltre all'interesse della fonte in sé, e proprio il lavoro di Dino Puncuh ha reso più agevole il mio, offrendomi la possibilità di leggere il testo in trascrizione.

1. *I notai savonesi e la giustizia alla fine del XII-inizio XIII secolo*

Grazie soprattutto alla produzione di edizioni che hanno facilitato la ricerca è emerso come in tutti i cartolari superstiti⁶, oltre a quelli di Martino e di Saono – per ragioni di comodità e per maggior chiarezza continuerò a chiamarlo così quando mi riferirò ad esso nel suo insieme –, siano rintracciabili indizi rivelatori dell'attività degli altri quattro notai (Arnaldo Cumano, Giovanni de Donato, Giovanni e Guglielmo) presso la curia giudiziaria cittadina⁷. Nel cartolare del Cumano (1178-1188) un gruppo di sei fogli e due foglietti sciolti, non appartenuti in origine a questa unità codicologica, attestano il suo impegno presso la curia cittadina: si tratta di denunce, deposizioni, testimonianze e giuramenti, alcuni dei quali allo stadio di notula, quindi

⁵ Se ne lamentano Antonio Padoa Schioppa (PADOA SCHIOPPA 2014, p. 1) e Paolo Cammarosano; quest'ultimo nel delineare una sorta di geografia della documentazione prodotta dagli organi giudiziari medievali, constata che « un impegno erudito ed editoriale per gli atti giudiziari ancora molto debole, rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà per uno sguardo d'insieme » (CAMMAROSANO 2012, p. 259). Lo stesso però per quanto riguarda la Liguria ricorda solo il cartolare di *Giovanni scriba* (per la documentazione pubblica contenuta nello stesso ROVERE 2009) e non i lodi consolari genovesi (sui quali si veda in particolare ROVERE 1997), né i cartolari savonesi.

⁶ *Arnaldo Cumano, Giovanni, Guglielmo.*

⁷ Già BAUTIER 1948, p. 203 e PUNCUH 1965, p. 533 avevano colto l'essenza del cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, peraltro chiaramente denunciata dai contemporanei che li identificavano come *cartularia comunis*, ma tutte le peculiarità dei cartolari sono emerse solo in seguito alla pubblicazione delle edizioni che ha consentito di studiarli nel dettaglio, alle cui pagine introduttive si rimanda. Per quanto riguarda l'esistenza di altri, analoghi cartolari si veda in particolare *Giovanni*, pp. V-X.

di primo abbozzo preliminare⁸. Un notaio, *magister* Arnaldo, forse lo stesso Cumano, negli anni in cui lavora Martino era attivo sui registri giudiziari dove stende delle deposizioni testimoniali⁹, analogamente si comporta Manfredo che scrive le testimonianze della parte avversa di un altro procedimento¹⁰. Nei soli nove fogli del protocollo del genovese Giovanni di Donato, conservato insieme a quello di Arnaldo, accanto a documenti privati, si conta un discreto numero di sentenze consolari¹¹ – talvolta introdotte dal sostantivo *laus*, secondo la terminologia usata a Genova – e una dichiarazione giurata¹². Le caratteristiche di quest'ultimo spezzone sono in linea con quanto avviene a Genova in quello di Giovanni scriba che tramanda, oltre alla documentazione privata, atti dei consoli del Comune e dei placiti, mentre il Cumano sembra avere registrato su un cartolare separato quella giudiziaria, come rivelano i pochi fogli sciolti superstiti di cui si è detto, possibili sopravvivenze di questo o di uno di questi¹³. Troppo ridotta la parte scritturata dal de Donato invece per poter trarre qualsiasi tipo di conclusioni sull'effettiva organizzazione dei suoi registri: ciò che ci è pervenuto potrebbe semplicemente costituire il frammento di un cartolare in cui il notaio, accanto a negozi redatti per i privati, redigeva le sentenze, l'unica tipologia giudiziaria che vi compare, ma rimane a livello di una semplice ipotesi.

A distanza di meno di vent'anni, nel 1203-1206, i percorsi conservativi ci propongono il registro interamente dedicato alla documentazione giudiziaria di Martino e un analogo tipo di netta separazione rispetto a quella privata e di organizzazione delle diverse azioni dei procedimenti giudiziari si riscontra dieci anni dopo nel 1216-1217 anche in quello dello pseudo Saono.

⁸ *Arnaldo Cumano*, pp. XLVIII-LIII. Di particolare interesse il foglio sciolto, attualmente contrassegnato con il n. 51, dove si legge la parte iniziale dell'inventario dei beni della chiesa di San Pietro di Savona subito interrotta. Il notaio capovolge quindi il foglio e titola la documentazione che segue « Questiones de malefactis Saone », registrando due denunce per omicidio ai consoli di Genova (nn. 303, 305), una denuncia presentata agli stessi per il taglio di una vite (n. 304), una dichiarazione relativa a una procura (n. 306) e la nomina di un procuratore (n. 307).

⁹ *Martino*, p.14, n. 781: « Testes adverse partis recepit magister Arnaldus ».

¹⁰ *Martino*, p.14, n. 795: « in cartulario magistri Manfredi receptum fuit hoc testimonium tempore domini Willelmi Guertii. MCCIII, indictione VII, die XXVIII iulii ». La presenza di altri due cartolari contenenti deposizioni testimoniali contemporaneamente all'attività di Martino amplificano la sensazione di parcellizzazione delle scritture giudiziarie.

¹¹ *Arnaldo Cumano*, nn. 1106, 1111, 1119-1121, 1127, 1134.

¹² *Ibidem*, n. 1139.

¹³ Sui lodi consolari genovesi e su quelli presenti nel cartolare di Giovanni scriba si veda: ROVERE 1997, ROVERE 2009.

Nei cartolari di Giovanni (1213-1214) e Guglielmo (1214-1215) ancora una volta pubblico e privato trovano spazio nello stesso contenitore, sebbene il primo sia in netta minoranza. Guglielmo registra qua e là, oltre *a-instrumenta* e atti riguardanti l'amministrazione corrente del Comune, alcune sentenze e documenti a queste collegati¹⁴: rivestono particolare significato due note delle somme dovuteagli dalle parti in causa in un procedimento giudiziario, purtroppo non datate, che attestano inequivocabilmente la sua attività in ambito giudiziario in tutte le fasi delle procedure (sentenza, *terminum*, *tituli* e loro estrazione, *interrogationes*, *posiciones*, escussione di testimoni, lettere per convocazione degli stessi) per ognuna delle quali è previsto un pagamento¹⁵. Queste due note fanno parte di un gruppo di fogli (gli undici finali del registro) riservati ad atti giudiziari (*petitiones*, molte *posiciones*, escussione di testi, vendite all'incanto) e scritture inerenti; vi si leggono anche altri testi quasi tutti di natura pubblica, oltre ad alcune annotazioni, scritte per buona parte da Giovanni, che richiedono una diversa analisi. Gli interventi di Guglielmo su questi fogli riguardano infatti in piccola parte la documentazione privata, con due sole imbreviature, preponderante invece quella giudiziaria. Risulta evidente, a una prima analisi, come questo fascicolo non abbia conservato la struttura iniziale poiché ben difficilmente avrebbe potuto essere scritto a partire dagli ultimi fogli, ma sia il risultato di un'operazione piuttosto complessa compiuta da Guglielmo per poter utilizzare i fogli rimasti bianchi del fascicolo, evitando che i primi già scritti da Giovanni, tutti di materia giudiziaria, creassero una frattura tra le sue imbreviature¹⁶. Potrebbe allora trattarsi di una particella di registro giudiziario riutilizzato. Sono purtroppo scritte non datate e questo impedisce di ricostruire tempi e modi della compilazione. Si potrebbe infatti configurare come un registro paragonabile, anche se lontanamente e solo per certi aspetti, a quello di Saono con i concomitanti interventi dei due notai

¹⁴ *Guglielmo*, nn. 49, 63, 167, 176, 178, 188, 190, 283 (si tratta di una bozza), 316, 337, 338, 364 (ma come arbitro scelto dalle parti), 399.

¹⁵ *Ibidem*, nn. 436, 438. Si tratta della causa tra Anselmo *de Pruneto* e Ugo *de Alvergnia* della quale il registro conserva anche le *posiciones* di Anselmo (nn. 459-460), e il parere del giudice Pietro *Laurentius* (n. 434) che assegna inoltre il termine per la presentazione delle prove (n. 435). Tra le due note la ricetta per la preparazione di una bevanda (n. 437).

¹⁶ Su questa rimanipolazione si veda *Guglielmo*, pp. XXIX-XXI. Il notaio, in sintesi, non avrebbe proceduto solo a un rovesciamento dei fogli già scritti da Giovanni su un fascicolo di 48 fogli perché questi sarebbero andati a occupare la posizione centrale del nuovo fascicolo e non quella finale. L'attuale configurazione poté essere ottenuta solo con l'aggiunta di un fascicolo di 26 fogli bianchi nella parte centrale di un fascicolo di 22 fogli solo dopo il rovesciamento, ottenendo così un fascicolo di 48 fogli, 37 dei quali bianchi e gli ultimi 11 scritti.

che quindi avrebbero potuto lavorare contemporaneamente presso la curia giudiziaria con una turnazione, oppure gli interventi di Guglielmo potrebbero essere successivi e sarebbero andati a occupare i molti fogli e parte di essi lasciati in bianco da Giovanni. Nei due casi ci troveremmo di fronte a uno scenario differente che in una situazione vedrebbe i due notai lavorare in curia forse nel o negli stessi anni, nell'altra in tempi successivi.

La coincidenza che per ogni notaio sia stato conservato un solo registro e che si tratti di volta in volta o di quello contenente prevalentemente documentazione per i privati, come nel caso di Arnaldo Cumano¹⁷, Giovanni di Donato, Giovanni e Guglielmo, o di quello dedicato esclusivamente alla materia giudiziaria, come per Martino e Saono, non ci consente di conoscere il complesso dell'attività del singolo e quindi le procedure seguite e le scelte fatte nell'inserimento o meno di alcune tipologie documentarie in uno o nell'altro cartolare, né le motivazioni che hanno portato a ibridare quelli riservati alle abbreviature di *instrumenta* con piccole porzioni di atti amministrativi e giudiziari. La presenza di atti pubblici in tutti i cartolari è stata di certo determinante per la sopravvivenza degli stessi, considerati *cartularia comunis*, e pertanto conservati nell'archivio del Comune stesso, *in duana*, mentre tutti quelli dedicati integralmente alla documentazione privata, seguendo altri percorsi, sono andati perduti¹⁸.

2. Il registro dello pseudo 'Saono'

Senza entrare nel merito della struttura codicologica, che sarà descritta in sede di edizione, si deve ricordare che la condizione conservativa del registro fa ritenere che sia stato legato poco dopo la conclusione della scritturazione: nessun danno sui primi e sugli ultimi fogli dei fascicoli riconduce infatti a un uso prolungato prima del condizionamento in volume, solo gli ultimi due, costituenti un bifolio forse non facente originariamente parte del registro, presentano guasti piuttosto rilevanti. Questo conforta nell'ipotesi che il cartolare ci sia stato tramandato nella sua configurazione originaria.

¹⁷ Ci è rimasta traccia di altri suoi cinque registri, la cui consistenza, sia pure parziale è offerta da un elenco dei documenti che da ciascuno di questi dovevano essere estratti e che li qualificano come cartolari assolutamente in linea con quello conservato: accanto a documenti privati si trovano infatti molti lodi dei consoli (*Arnaldo Cumano*, pp. IX-X, nn. 565-567, 569-570; si veda anche *Giovanni*, pp. VI-VII).

¹⁸ Sugli inventari degli archivi savonesi e le loro vicende si veda: BRUNO 1890; MALANDRA 1974; *Pergamene savonesi*, I, pp. XI-XII; CASTIGLIA 1991; pp. 67-117; ROVERE 2016, pp. 62-65.

Impossibile parlare del registro di Saono e soprattutto delle modalità redazionali messe in atto, senza istituire, almeno per alcuni aspetti, un confronto con quello di Martino.

L'arco cronologico più ampio del cartolare di Martino ha consentito di fare riflessioni su alcuni aspetti che invece sono meno evidenti in quello di Saono; rispetto a entrambi, anche se maggiormente per Saono, si ha l'impressione di avere tra le mani una scheggia di flussi di procedimenti giudiziari non rappresentati nella loro interezza né cronologica né procedurale. Una spia di questo sono già le 80 sentenze e lodi arbitrali di Martino a fronte di 487 procedimenti o parti di essi. Non si può certo dimenticare che non tutte le cause avevano come momento finale la sentenza, per una serie di motivi, non ultimo il raggiungimento di un accordo informale tra le parti stesse durante l'iter – accordo che sfugge completamente a qualsiasi registrazione –, ma altre ragioni hanno di certo determinato l'assenza di diverse sentenze che con buona probabilità sono invece state pronunciate, ma anche di alcune fasi di molti procedimenti.

La disseminazione delle scritture relative ai diversi momenti dell'iter processuale, non solo all'interno dello stesso registro, risulta subito evidente nell'annotazione in calce ad una *petitio*, dove si ricorda che *Vivaldus Bavosus* (l'accusato) «*producit in causa ista quedam scripta que magister Philipus extraxit de tribus cartulariis comunis*»¹⁹. L'analisi del profilo cronologico ci può poi fornire utili informazioni, soprattutto se ci soffermiamo sul cartolare di Saono che, registrando atti dai primi di febbraio 1216 alla fine di gennaio 1217 copre un intero anno amministrativo-giudiziario che a Savona aveva inizio il 1° febbraio²⁰. È evidente come nel lasso di tempo coperto siano arrivate a conclusione azioni che avevano avuto il loro inizio in quello precedente²¹ e si siano protratte fino al seguente alcune di cui il registro conserva i primi passaggi. Non è infatti un caso che certi procedimenti del gennaio 1217, quindi dell'ultimo mese dell'anno amministrativo e dell'ultimo mese compreso nel cartolare

¹⁹ F. 6v. Sulla consistenza dell'archivio savonese tra fine XII-inizio XIII secolo: ROVERE 2016, pp. 63-64.

²⁰ La scansione cronologica di Martino è invece molto complessa anche se è interamente collegabile al periodo della podesteria di Guglielmo Guercio. Sul momento di inizio dell'anno civile si veda *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXVII «*De electione et salario potestatis Saone*», p. 87: «... incipiendo suum regimen in kalendis februarii proxime venturi».

²¹ Si vedano f. 138v: il 31 agosto 1216 il giudice dei consoli pronuncia la sentenza di una causa iniziata nell'anno precedente quando la *petitio*, che in *cartulario communis Saone continebatur*, era stata presentata al giudice dei consoli *anni preteriti*; f. 119v dove nella sentenza, non datata, ma dal contesto in cui è inserita riferibile ai primi mesi del 1216 (aprile- maggio), il riferimento è a una *petitio* presentata il 9 settembre e non compresa in questo registro, ma evidentemente in quello dell'anno precedente.

siano registrati in un caso la *petitio* e le *positiones* rese lo stesso giorno, negli altri solo le *petitiones*, ma manchi qualsiasi azione successiva e le stesse le sentenze²².

Così se guardiamo al periodo iniziale dell'anno, e solo per fare alcuni esempi, di una sentenza pronunciata il 20 febbraio sono assenti nel cartolare gli antecedenti²³ e della causa tra Giordano di Orco Feglino, da una parte, *Vencunben*, vedova di Ottonne di Fiore, e Vivaldo Mazalino, dall'altra, sono registrati tutti i passaggi a partire dalle *positiones* dell'8 febbraio 1216, ma non c'è la denuncia, che doveva essere contenuta nel cartolare del 1215-1216²⁴.

L'uso di non raggruppare le scritturazioni relative a ogni procedimento, ma di distinguerle per tipologie – denunce, *positiones*, deposizioni, sentenze ecc. –, come aveva fatto anche Martino, di fatto polverizza ogni azione, rendendo molto faticosi e precari i collegamenti tra parti della stessa unità, senza nemmeno il supporto di rubriche – forse non pervenuteci – che ricostruissero virtualmente l'unità stessa. A questo si deve aggiungere che le deposizioni testimoniali, assenti nel cartolare di Saono, erano scritte a parte, probabilmente su quei piccoli registri, assimilabili per la fattura materiale a manuali, di cui si ha ricordo nel 1204, al momento del passaggio della *scribania* savonese dal notaio Arnaldo a Martino, quando il secondo annota che gli è stata consegnata «*magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus*»²⁵. Martino però non adotta lo stesso sistema di registrazione perché inserisce le testimonianze nello stesso cartolare, segnale evidente che le scelte redazionali venivano lasciate alla libertà dei singoli scribi.

L'ordinamento giudiziario del Comune non cambia negli anni che intercorrono tra i due registri: la giurisdizione civile apparteneva al podestà o ai consoli che la esercitavano quasi sempre attraverso un giudice da loro delegato. Una differenza sostanziale tra i due cartolari è che a fronte della continuità di scritturazione, e quindi di responsabilità, di Martino durante i tre anni su cui si allunga il registro²⁶, sempre sotto la podesteria di Guglielmo Guercio, la redazione di Saono, limitata a un solo anno del governo consolare di Raimondo Rustico, Tortorino Astengo *de Balduino*,

²² A f. 6v la *petitio* e a f. 140v la sentenza.

²³ F. 133r.

²⁴ F. 43r e v.

²⁵ *Mostra storica* 1964, pp. 84-85; *Martino*, n. 449; CALLERI 2021, p. 277.

²⁶ *Ibidem*, p. 14, Dino Puncuh parla dell'occasionale presenza di altre due mani nel cartolare, una delle quali probabilmente successiva alla conclusione del lavoro di Martino, oltre a un'annotazione di Ambrogio.

Amedeo Formica, Bongiovanni, figlio di Bongiovanni *Masconus*, e del loro giudice e *assessor* Ruffino Boccanegra, è equamente distribuita tra Uberto o Uberto *de Mercato*²⁷ (da non confondersi con l'omonimo notaio genovese²⁸) e Filippo di Scarmundia: lo rivelano le autocitazioni nel testo e l'inserimento del proprio nome monogrammato da parte di Uberto nel foglio dove inizia la sua attività²⁹.

3. *La struttura*

Il cartolare è suddiviso in cinque sezioni. Ognuna è introdotta da una rubrica che talvolta ricorda i nomi dei consoli e del loro giudice, alla quale non viene dato alcun risalto attraverso accorgimenti grafici; al termine di ogni sezione è stato lasciato un numero variabile, in qualche caso significativo, di fogli bianchi (da 7 a 22; in un solo caso uno e mezzo).

Ad apertura di registro, di mano di Filippo di Scarmundia, al quale si devono tutte le rubriche, quella che sembra l'intestazione generale di un *cartularium*, termine con il quale è definito, e non di una sezione³⁰

« In nomine Domini. Cartularium positionum factarum tempore consulatus dominorum Raimundi Rustici, Turturini, Astengi de Balduino, Amedei Formice, Boniihannis, filii Boniihannis Masconi. Anno Domini MCCXVI, indic(tione) IIII, in mense februarii »³¹.

L'uso del sostantivo *cartularium* potrebbe essere rivelatore della percezione che i notai hanno delle singole sezioni come entità del tutto autonome, se non fosse che

²⁷ Così si definisce a f. 17v: « in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario ».

²⁸ Sul notaio genovese Oberto scribe *de Mercato* si veda *Cartolari notarili genovesi* 1956-1961, I/II, pp. 105-107; CALLERI 2019^o. Non si può in alcun modo identificare Uberto con l'omonimo notaio, anch'egli qualificato come *scriba de Mercato*, attivo a Genova nello stesso periodo, perché proprio nei medesimi anni (1213-1214) ne è attestata la presenza a Savona e a Genova, ma soprattutto grazie al confronto grafico tra le scritture dei due notai che non lascia dubbi.

²⁹ Per Filippo di Scarmundia è sufficiente richiamare l'inventario dei beni del notaio Manfredo da lui sottoscritto, e l'annotazione a f. 134v (« Ego Phylippus scribe scripsi infrascriptum scriptum in cartulario comunis Saone ») al quale è possibile rifarsi per il confronto grafico: ff. 13v-14r. Per Uberto è rivelatore il riferimento a un *instrumentum* da lui scritto: « ut continetur in carta inde facta a me Uberto notario » (f. 17r). Inoltre lo stesso notaio disegna il monogramma del proprio nome sul margine esterno del f. 16r e su quello superiore del f. 28v in corrispondenza dell'inizio dell'attività sul registro, alternandosi a Filippo.

³⁰ Allo stesso modo si comportano i redattori del *liber* del podestà del 1250. Nicola de Muruella imposta il *liber* con le intitolazioni e poi si alterna con Giacomo de Candiria e Baldizone Musa: CALLERI 2021, pp. 270, 272-273.

³¹ F. 1r.

le *positiones*, non trovano spazio qui, ma nella quarta e nemmeno in modo esclusivo, bensì associate a « de litibus contestandis et de confessionibus ». Probabilmente l'impianto che si intendeva dare alla raccolta si deve a Filippo, al quale è attribuibile la prima parte di scritturazione, salvo un ripensamento forse dopo un confronto con Uberto. Non si può quindi escludere che nel progetto iniziale, non portato a compimento, fosse previsto un registro autonomo di *positiones*, di cui l'intestazione rimane l'unica spia.

La prima sezione è dedicata a *petitiones e libelli*³², la seconda agli atti di giurisdizione volontaria (inventari, assegnazione di tutori e curatori, azioni compiute dagli stessi per i minori)³³, la terza a « De terminis et saximentis et de aliis preceptis dictorum consulum et eorum iudicis et de hiis que ipsi pro firmo habuerunt »³⁴, la quarta alle *positiones* e alla contestazione delle liti³⁵, la quinta alle sentenze³⁶. Dopo 22 fogli bianchi inizia una parte da considerarsi come un'unica sezione, tutta dedicata a queste ultime, anche se articolata: i giudicati redatti sul registro sono preceduti da un fascicolo delle dimensioni di un manuale, composto da 20 fogli inserito dopo il f. 112, che occupa i ff. 113-132. Al suo interno si distinguono due sezioni: la prima, costituita di soli 3 fogli, consiste in un elenco delle cause che sono state discusse *ad consilium*³⁷, la seconda contiene una redazione preliminare delle sentenze. Seguono quindi le sentenze sul registro, alcune delle quali presenti anche nel manuale, altre solo qui nella forma definitiva.

L'ultima parte del cartolare non si può nemmeno considerare una sezione, non presentando nessuna coerenza interna³⁸: vi si leggono infatti tre brani evangelici e documenti di varia natura, in massima parte ordini dei consoli e giuramenti relativi all'osservanza degli stessi o di altri, con l'intervento di fideiussori, collegati a cause

³² « De petitionibus et libellis datis tempore predictorum consulum et domini Rufini Buchanigre, eorum iudicis et assessoris » (ff. 1-7). Nel cartolare di Martino le *petitiones* o *libelli*, come li definisce il notaio, non hanno uno spazio riservato ma sono mescolate a *termini, procurationes et curationes*, come recita la stessa intitolazione a f. 13v.

³³ « De tutoribus et curatoribus et de condempnationibus et del solutionibus quibus ipsi consules vel dictus iudex suam interposuerunt auctoritatem » (ff. 13-20).

³⁴ Ff. 22-35.

³⁵ « De positionibus et de litibus contestandis et de confessionibus » (ff. 42-60).

³⁶ « Hee sunt sententie et laudes facte tempore Raymundi Rustici, Guillelmi Turturini, Astengi de Balduino, Amedei Formice et Boniihannis Masconi, filii Boniihannis Masconi » (ff. 133-141).

³⁷ Ff. 113-115; segue un foglio bianco.

³⁸ Ff. 142-148.

presenti nelle parti precedenti o del tutto autonomi, oltre ad azioni che sembrano attenersi alla giustizia criminale, probabilmente inerenti a situazioni di conflitto all'interno della città. Gli ultimi fogli dovevano essere rimasti bianchi e sono quindi stati utilizzati per vari tipi di annotazioni.

4. *I notai*

Su Filippo di Scarmundia, *palatinus notarius, magister*³⁹, si ricavano dati abbastanza consistenti, che, se pur non continuativi, collocano la sua attività tra il 1208 e il 1223⁴⁰; a lui il Comune affida anche la redazione della più antica raccolta di statuti della città conservata⁴¹. Viceversa i dati su Uberto *de Mercato, notarius palatinus*⁴², sono molto scarsi, al di là di quelli ricavabili dallo stesso cartolare: fa infatti esplicito riferimento a se stesso quando cita documenti pubblici e privati che lo vedono redattore, o ricorda i suoi interventi sul registro, identificandosi solo una volta come *de Mercato*⁴³. Queste citazioni consentono di accertare che già nel 1214 esercitava la

³⁹ Si qualifica *palatinus notarius* nell'autenticazione della copia di un diploma di Ottone IV (*Registri della Catena*, I, n. 6) ed è lo stesso Uberto a citarlo come *magister* in uno dei foglietti inseriti nel registro tra le ff. 30 e 31.

⁴⁰ *Documenti nolesi*, n. 17, pp. 603, 604; *Pergamene savonesi, sub indice; Registri della Catena, sub indice*. L'ultimo dato relativo all'attività di Filippo *de Scarmundia* si legge in un'annotazione collocata al termine di un atto del 13 luglio 1213: « Phylippus scriba suprascriptam cartam refecit in anno Domini MCCXXIII, die VI iunii »: *Giovanni*, n. 150. I suoi due interventi sul cartolare di Martino oltre a quella di questo registro testimoniano la sua attività per i consoli di giustizia.

⁴¹ Sull'attribuzione alla sua mano degli statuti del Duecento si veda CALLERI 1997, p. 122 e sgg.; in generale sulla sua attività ROVERE 2016, note 31-33 e testo corrispondente.

⁴² *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51.

⁴³ F. 17v. Le autocitazioni, a differenza di quelle di Filippo, sono frequenti soprattutto nella prima parte del registro, per scomparire dopo il f. 77. Si vedano i ff. 17r: « mandans executioni sententiam quam latam a domino Petro Laurentio, iudice consulum Sagone, super libris XXI pro Sofia, matre Boniiohannis Vitii, ut continetur in carta inde facta a me Uberto notario in anno Domini MCCXV, indictione III, die lune XXV madii »; 17v: « quod debitum de libris XXXI continetur in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario »; 19r: « Et ego Ubertus, precepto dicti iudicis, sic scripsi »; 19r: « Et ego Ubertus, precepto domini Rufini, sic scripsi »; 20r: « Quoniam apparebat per quodam instrumentum factum a me Uberto notario in anno Domini MCCXIII, indictione II, die mercurii XXVII agusti » e, nello stesso atto: « et quia aparebat per aliud instrumentum factum a me Uberto hoc eodem anno, die mercurii XV octubris »; 24v: « ut continetur in carta facta inde a me Uberto notario hoc eodem die et anno »; « iudex domini Guicardi Buccafolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto notario autenticare scriptum istud pro ipso Astengo »; 29v: « In capitulo Sagone dictus iudex precepit michi Uberto ut de hiis facerem instrumentum unum vel plura »; 32r: « Anno Domini MCCXVII, indictione V, die iovis II intrantis februarii. Dominus Rufinus Buccanigra, iudex consulum Sagone, precepit michi Uberto ut de

professione ed era al servizio del Comune ancora nel 1218. Analoghe le informazioni offerte da tre documenti comunali tramandati attraverso i Registri della Catena⁴⁴ che, risalendo agli anni 1216 e 1218, confermano il prolungarsi della sua attività, rivelando come nel 1216 la sua produzione per il Comune fosse differenziata su due registri – uno di materia giudiziaria, l'altro relativo all'attività politica e amministrativa – scritti simultaneamente: si occupava quindi nello stesso tempo di verbalizzare i procedimenti giudiziari e di redigere gli atti riguardanti l'attività corrente del Comune⁴⁵.

Dino Puncuh aveva riconosciuto la mano di questi due stessi notai in interventi degli anni 1211 e 1212 nel cartolare di Martino⁴⁶; l'esperienza maturata sulle scritture di Filippo e Uberto ha consentito di escludere che ci siano aggiunte del primo, che inoltre inserisce sempre nella data il giorno della settimana, a differenza dell'ignoto notaio che scrive questi testi, mentre solo poche righe del 28 marzo 1212, sono con certezza attribuibili a Filippo⁴⁷.

Nel cartolare di Saono si rintracciano poi interventi di altri notai che scrivono piccole porzioni di testo. Tutti, come Filippo e Uberto, usano una minuscola notarile, caratterizzata da elementi più arcaici in alcuni casi, di stampo gotico in altri. Non è facile isolare le mani poiché la scrittura degli stessi scribi varia anche in modo rilevante in relazione al cambiamento del *ductus* e del modulo tanto da renderla difficilmente attribuibile se non per alcune lettere caratteristiche. Questo è tanto più evidente in Filippo perché modifica, e di molto, con notevole frequenza l'inclinazione, la scrittura talvolta si arrotonda, schiacciandosi sul rigo, talaltra appare più compressa lateralmente e comunque sempre molto diversa da quella degli originali su pergamena.

his facerem instrumentum Ansaldo de Berçeçio »; c. 33v: « Anno Domini MCCXVIII, indictione V, die veneris XXVII ianuarii. Dominus Rufinus iudex precepit michi Uberto ut facerem inde cartam »; 77v: « Anno MCCXVII, indictione V, die iovis in kalendis iunii. Dominus Henricus Roba, iudex domini Guiçardi Buccefolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto ut autenticarem pro ipso Iacobo »; « Dictus dominus Henricus, ad postulationem Alexandri de Sancto Romulo, precepit michi Uberto ut autenticarem et in formam publici instrumenti redigerem ».

⁴⁴ *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51, 108. Si tratta di tre copie semplici che riportano però la convalidazione del notaio presente sull'antigrafo.

⁴⁵ I documenti in questione riguardano l'attività politica e amministrativa del Comune e risalendo al 1216 rivelano l'esistenza di un altro cartolare in cui Uberto li aveva redatti, che però, considerate le caratteristiche dei registri a partire da quello di Arnaldo Cumano, poteva anche essere il suo protocollo di abbreviature per i privati dove è possibile che abbia inserito questa documentazione.

⁴⁶ *Martino*, p. 12. Gli interventi citati si riferiscono ai nn. 78, 86, 87, 373, 539, 540, 542, 544 per Uberto e ai nn. 502 e 541 per Filippo.

⁴⁷ *Ibidem*, n. 502.

Le caratteristiche di alcune lettere e del segno di paragrafo, consentono di identificarla nonostante le mutazioni: le lettere maiuscole sono contraddistinte dal raddoppiamento di alcuni tratti, l'asta della *d* è particolarmente arcuata verso sinistra, è presente un trattino di coronamento verso sinistra al termine delle aste di *b*, *h* e *l* molto accentuato, la *z* è in forma di 3, sono presenti i segni diacritici sulla doppia *i*.

La scrittura di Uberto, più stabile nel modulo e meno dipendente dal *ductus* e da altri fattori, mantenendo la rotondità delle forme, non ha caratteristiche distintive così evidenti come quella di Filippo; l'unica lettera particolare è la *g* con l'occhiello inferiore in tre tratti a forma di triangolo molto spigoloso. A questo si aggiungono l'uso di scrivere il nome della città *Sagona*, al posto del più consueto *Saona*, e l'abitudine di inserire il giorno della settimana nella data, tutti elementi che concorrono a identificare le parti a lui dovute.

Una mano, che interviene in modo del tutto sporadico, alla quale si riesce a dare un nome è quella di Guglielmo, redattore di uno dei cartolari savonesi conservati, forse identificabile con Guglielmo Daerio⁴⁸, nel qual caso il suo periodo di attività potrebbe circoscriversi, sulla base dei pochi dati recuperabili, tra il 1214 e il 1233 e forse potrebbe avere lavorato anche successivamente: era di certo morto nel 1255⁴⁹. Sul registro sottoscrive l'inventario dei beni del notaio Manfredo, rogato da Filippo, e interviene in pochi fogli⁵⁰; in calce a un altro inventario, dopo l'elenco dei testimoni, si legge *Willelmus notarius qui subscripsit*⁵¹. In una quarta mano è infine riconoscibile *magister*⁵² Ambrogio. Il cartolario di Saono tramanda notizia di una nomina di arbitri da lui rogata il 10 giugno 1216, di una confessione di debito del 19 giugno 1215 e di una quietanza del 24 giugno dello stesso anno⁵³; sempre la stessa fonte ci informa, attraverso una *positio* del 6 luglio 1216, che in questo periodo o poco prima lavorava su un cartolare comunale⁵⁴. Il periodo di attività per il Comune, ricostrui-

⁴⁸ Su questo notaio e sulla possibilità di identificarlo con Guglielmo Daerio si veda *Guglielmo*, pp. V-VI.

⁴⁹ Per le date estreme *ibidem*, p. VI. Nel 1255 il notaio Giacomo di Candiria ne parla come *quondam* (*Pergamene savonesi*, I, n. 108).

⁵⁰ Ff. 58r, 134v, 143r, 146v.

⁵¹ F. 31v. Sono elencati i testimoni e l'intervento di Filippo si configura così: « Interfuerunt testes Richobonus de Pisana, Vivaldus Soçopilus, magister Philipus scriba, Willemus notarius qui subscripsit ».

⁵² Così è definito in un documento comunale dove figura come testimone (*ibidem*, I, n. 135).

⁵³ Ff. 17r, 137v, 138v.

⁵⁴ F. 72r: « Item ponit quod scriptum <est> in cartulario communis ab Ambrosio notario quod ipse Anselmus consignavit ipsam ipsi Salvo. Respondet Anselmus: "Credo quod Ambroxius scripsit id quod inde scriptum fuit" ».

bile attraverso i dati pervenuti, che si protrae dal 1214 al 1261⁵⁵, fa ritenere che nel 1216 fosse agli inizi della carriera, pur essendo ormai affermato se il Comune decide di rivolgersi a lui. Ci sono stati conservati due originali del 15 gennaio 1225 e del 6 gennaio 1232, in cui è coinvolto il castellano di Quiliano⁵⁶: la scrittura, non perfettamente identica tra i due esemplari, presenta generiche somiglianze con quella di Uberto, anche per alcuni particolari, come la *g* con l'occhiello inferiore triangolare, sia pur meno spigoloso, e l'inserimento (rilevabile però in uno solo) del giorno della settimana nella datazione. Il confronto grafico, sempre difficoltoso, tra originali e scrittura sul cartolare, rende credibile un suo intervento in una serie di *positiones*⁵⁷ e in una *petitio*⁵⁸ in cui si distinguono il segno di paragrafo e la *a* maiuscola (diversi da quelli usati da Uberto e Filippo) e il segno tachigrafico di *et* di modulo piuttosto grande e con il secondo tratto più lungo del primo e discendente sotto il rigo.

All'interno del registro sono inseriti 6 foglietti di dimensioni e contenuti diversi⁵⁹, due dei quali scritti da Filippo, due da Uberto, oltre a uno sul quale quest'ultimo aggiunge la data e i nomi dei testimoni (tra cui Filippo) a un testo scritto da una mano diversa rispetto a quelle presenti sul registro; una seconda, particolarmente disordinata e sconosciuta, scrive un altro foglietto.

Le mani individuabili in questo complesso scrittorio di notai presenti in curia assommano quindi a sei. Difficile stabilire quanti fossero a quest'altezza cronologica gli scribi al servizio del Comune, e quanti impiegati nelle procedure relative all'amministrazione della giustizia, sui quali non si hanno dati certi: negli statuti degli anni Venti del XIII secolo non se ne fa menzione⁶⁰, mentre solo quelli della metà del se-

⁵⁵ L'ultima notizia che abbiamo su di lui si rintraccia in un documento del Comune dell'8 gennaio 1261 (*Registri della catena*, II, n. 33), dove compare come testimone. Con la stessa funzione partecipa a documenti comunali dal 1239 al 1255 (*Pergamene savonesi*, I, nn. 129, 131, 135, 136, 165); il documento più recente da lui rogato, del 13 febbraio 1258, è sempre per il Comune (*Registri della Catena* I, n. 20).

⁵⁶ *Pergamene savonesi*, I, 74; ASGe, *Archivio Segreto, Paesi, Quiliano*.

⁵⁷ F. 77v.

⁵⁸ F. 5v.

⁵⁹ I foglietti, la cui posizione è resa stabile all'interno del cartolare da un'annotazione moderna a matita con il numero del foglio che segue il punto dell'inserimento, si trovano uno tra i ff. 11 e 12 (di Filippo), due tra i ff. 30 e 31 (di scrittura non attribuibile, in cui Uberto mette la data), due tra i ff. 33 e 34 (uno di Filippo, copiato nel registro da Uberto e uno di mano diversa che non ha nessun riscontro nel registro), uno tra i ff. 59 e 60 (di Uberto). La loro posizione tuttavia sembra essere più legata alla casualità che a ragioni di coerenza con ciò che è contenuto nei fogli tra cui si trovano, né è possibile sapere dove in origine erano collocati.

⁶⁰ CALLERI 1997.

colo seguente prevedono l'elezione per un anno da parte del Consiglio di sei scribi *pro comuni*: « duo quorum sint ad maleficia et quatuor ad civilia »⁶¹.

5. *Organizzazione del lavoro e tecniche redazionali*

È necessario precisare subito che nell'analisi degli aspetti collegati alle modalità di lavoro dei notai e alle caratteristiche testuali non è stata presa in considerazione l'ultima parte del registro, costituita sostanzialmente da semplici appunti che si presenta come una sorta di brogliaccio senza alcuna coerenza interna.

I due notai lavorano su ogni sezione del registro senza alternarsi continuamente, ma per tempi piuttosto lunghi, quindi senza una sorta di turnazione giornaliera o settimanale: per circa quattro mesi e mezzo Filippo, per il resto dell'anno Uberto, salvo più o meno sporadiche incursioni dell'uno nella parte dell'altro, che diventano più frequenti in alcune sezioni, soprattutto in quelle dedicate alle *positiones* e alle sentenze. Il primo ad iniziare è sempre Filippo – al quale infatti si devono le rubriche di ogni sezione – che interviene dal 1° febbraio fino alla metà di giugno circa, quindi passa la mano a Uberto la cui scritturazione si protrae fino alla fine di gennaio, salvo appunto qualche inserimento di Filippo. Questo non significa però che non fossero presenti con continuità, probabilmente osservando dei turni, *in capitulo*, dove si svolgevano l'azione giuridica e la relativa scritturazione. La decisione di dividersi la tenuta del registro all'incirca in due parti durante l'anno è addebitabile a ragioni di ordine pratico; non è infatti in alcun modo da collegarsi con una loro discontinua presenza *in curia*, come ben attestano i foglietti inseriti nel cartolare, in particolare uno su cui Filippo annota una denuncia dell'11 ottobre 1216 (quindi del periodo in cui non gestisce il registro), copiata integralmente da Uberto sul cartolare, con la sola aggiunta della data⁶². Questa combinazione rivela inoltre come la procedura prevedesse che la data fosse inserita solo nel momento in cui la richiesta diventava definitiva con il passaggio sul registro. Si è già osservato come il lavoro dei due notai preveda anche piccoli interventi e aggiunte, magari semplicemente della data, di ciascuno nella parte dell'altro che attestano come la collaborazione sia continua, così come la loro attività lavorativa per il Comune. Nella quarta sezione, dedicata alle *positiones* si segnalano più frequentemente cambi di mano tra i due, addirittura nell'arco della stessa giornata, soprattutto nella seconda parte dell'anno, in particolare tra giugno e

⁶¹ *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXXVIII « De sex scribis eligendis pro comuni et eorum salario », p. 98.

⁶² Il foglietto si trova tra il ff. 33 e 34. Si veda *Mostra storica* 1964, nn. LI-LII, pp. 116-117.

luglio, e nel mese di gennaio⁶³. Questa è anche la sezione in cui sono presenti ampi spazi bianchi tra i vari blocchi, funzionali ad eventuali aggiunte di *positiones* che non necessariamente sono rilasciate sempre e tutte nello stesso momento.

I testi presentano livelli redazionali differenti. Pressoché in tutte le sezioni si segnala una notevole difformità tra documenti praticamente perfetti, con interventi correttivi ridotti al minimo, caratterizzati da una scrittura posata e regolare, compatibili con la condizione di seconda scritturazione, e altri che non solo presentano un numero di correzioni talvolta anche significativo, spia di una redazione fatta nell'immediato, ma anche una diversa accuratezza della scrittura che offre un ampio ventaglio di variabili fino ad arrivare a rendere quasi irriconoscibile la mano del notaio. Si riscontra la quantità più elevata di atti con queste ultime caratteristiche nella prima (*Petitiones*) e nella terza sezione (*De terminis et saximentis et de aliis preceptis dictorum consulum...*).

Alcuni documenti, con percentuali differenti a seconda delle sezioni, sono attraversati da due linee oblique parallele, solitamente corrispondenti alla segnalazione dell'avvenuta estrazione. Un'ulteriore prova che venisse usata una lineatura analoga a quella dei protocolli di documenti privati è offerta, tra l'altro, da una *petitio* in cui si legge la nota marginale *vacat*, dove *va* e *cat* sono scritte in corrispondenza della prima e dell'ultima riga del testo, collegate da una linea: la stessa *petitio* è ripetuta in forma più completa subito sotto⁶⁴. Analogamente alle abbreviature di documenti privati si leggono a margine o tra un documento e l'altro, sia pur con frequenza diversa a seconda delle sezioni, informazioni circa il numero di *munda* rilasciati alle parti e soprattutto il relativo pagamento⁶⁵, procedura più ricorrente, come è intuibile, per le sentenze e per gli atti di giurisdizione volontaria al cui *mundum* le parti sono particolarmente interessate.

Non tutti gli atti recano la data cronica, ma l'ordine subisce rare alterazioni e si può pertanto ritenere verosimile che qualora manchi in uno o più documenti ci si possa riferire a quello immediatamente precedente datato e che si sia omessa per

⁶³ Qualche esempio. A f. 66r Filippo inizia a verbalizzare le *positiones* il 6 giugno; il 16 dello stesso mese continua Uberto, mentre a f. 66v si leggono nuovamente le *positiones* di un'altra causa, sempre del 6 giugno, di mano di Filippo. A f. 67v, il 9 giugno, Filippo registra la contestazione di una controversia, ma solo il 4 luglio Uberto verbalizza le *positiones* delle parti. E altri esempi si potrebbero fare per i fogli immediatamente seguenti dove continua l'alternanza tra i due notai. A f. 89v Uberto inizia la registrazione delle deposizioni il 3 gennaio, interviene quindi Filippo fino alla fine del foglio, mentre Uberto riprende in quello successivo, senza che sia segnalato alcun cambiamento di giorno.

⁶⁴ F. 6r.

⁶⁵ Si passa da quattro a dodici denari: si veda CALLERI 2019a.

dimenticanza l'indicazione *die ut supra* attestata di frequente. Nella sezione dedicata alle *positiones* ognuna è datata e la sequenza temporale in sostanza rispettata – se si segue il filo della prima *positio* di ogni gruppo –, nella misura di qualche giorno, sporadiche quelle più importanti che riguardano lo spostamento di un maggior numero di giorni fino ad arrivare a un paio di mesi, spostamento probabilmente dovuto al protrarsi di alcune deposizioni in giorni diversi come rivelano anche i sistematici spazi bianchi quasi sempre presenti sia al termine, sia all'interno delle singole dichiarazioni che vanno da poche righe a una o metà pagina⁶⁶.

In generale sono riportati solo gli elementi fondamentali, il giorno e il mese, ai quali Uberto aggiunge il giorno della settimana, che evidentemente non è considerato un elemento fondamentale, tanto da poter essere omesso a seconda dell'uso del notaio; non è mai presente invece l'ora. Sempre per quanto riguarda il giorno, Uberto fa ricorso al sistema a mese entrante fino al 15, senza ulteriore specificazione in quelli successivi, utilizzando così di fatto il computo progressivo; indica invece il primo giorno del mese con riferimento alle calende, usando il mese in funzione aggettivale (*in kalendis septembribus, iuniis, novembribus* ecc.). Al contrario Filippo impiega la *consuetudo bononiensis*, ma solo per la seconda parte del mese, il computo progressivo, senza la specificazione *in trante* nella prima metà. Manca invece l'indicazione dell'anno e dell'indizione, elementi evidentemente considerati superflui all'interno di un registro che reca le indicazioni generali nella pagina iniziale; sono indicati solo, e senza continuità, per le sentenze,

Quasi costante è l'assenza della data topica, inutile in un registro di questo tipo, in considerazione della stabilità del luogo deputato all'amministrazione della giustizia, il *capitulum* dove l'azione si svolge.

Un discorso a parte merita il quadernetto simile al manuale, di cui si è detto, inserito prima delle sentenze⁶⁷. Ogni voce è separata dalle altre con una linea. Quasi

⁶⁶ Questo risulta più evidente nel momento del passaggio da Filippo a Uberto, cioè nei mesi di giugno e luglio: a c. 67v il 9 giugno Filippo annota la contestazione; il 4 e il 30 luglio tocca a Uberto, che nel frattempo gli è subentrato, registrare le *positiones* nello spazio lasciato in bianco proprio per le aggiunte successive. Analogamente avviene a c. 68r dove Filippo accoglie la prima *positio* il 9 giugno, Uberto le altre il 7 e 12 luglio. Subito dopo, a c. 68v, dopo la prima serie di *positiones*, non datate, di mano di Filippo, ne seguono altre del 4 e 30 luglio di Uberto. Ancora a c. 69 v. prime *positiones* del 14 giugno di Filippo, il 16 e il 21 giugno di Uberto. A c. 70r invece Filippo incomincia a registrare una *positio* e lascia spazio bianco per registrare le *positiones*, mai continuate, come spesso avviene.

⁶⁷ Su questo manualetto e sui rapporti tra le sentenze qui registrate e quelle del registro e, più in generale, sulle caratteristiche e la procedura di pronunciamento delle sentenze si veda l'approfondita analisi in PUNCUH 1965, pp. 550-555.

tutte risultano attraversate da righe oblique parallele o incrociate che sembrano indicare in entrambi i casi che la causa è giunta a conclusione, tanto che la sentenza e talvolta altre azioni del procedimento sono regolarmente registrati nella seconda parte del manuale e/o nella porzione di registro riservata alle sentenze, salvo una serie di eccezioni in cui non si trova riscontro nel cartolare. Si segnalano invece le pochissime cause non lineate (tre in tutto) alle quali non corrisponde la sentenza, né alcun passaggio procedurale⁶⁸.

Nell'elenco non si rileva un ordine alfabetico né alcuna indicazione cronologica e risulta pertanto difficile capire in quale momento sia stato compilato: le prime trenta cause sono di mano di Filippo, segue la parte di Uberto fino alla quarantaquattresima annotazione; interviene quindi nuovamente Filippo fino alla fine, con sole due intromissioni di Uberto. L'impressione generale, suggerita dalle caratteristiche della scritturazione e del colore dell'inchiostro, è che talvolta si prendesse nota di più cause nello stesso momento, in altri casi sembra trattarsi dell'aggiunta di un'unica causa, evidente soprattutto laddove la mano dei due notai si alterna, come se a dettare tempi e modalità fossero non tanto i ritmi delle sentenze che raramente si addensano in alcuni giorni, quanto le modalità di lavoro dei notai. Le aggiunte relative all'assenza, alla presenza o all'acquisizione di documenti da parte del notaio (ad esempio: *Non inveni petitionem; Positiones et testes inde sunt et ea habeo; Habeo instrumentum Iacobi et testes Amiceti*) sotto i nomi dei contraenti, seppure non così frequenti, renderebbero credibile che si tratti di un elenco propedeutico alle sentenze, ma utilizzato anche dopo il pronunciamento come nel caso in cui è aggiunto l'esito della sentenza – *Absolutus est Obertus* – in un secondo tempo, come rivela l'uso di un inchiostro più scuro.

Inizia quindi la seconda parte riservata alle sentenze – *Hee sunt sententie*⁶⁹ – nella forma di primo abbozzo: tutte le caratteristiche della redazione rivelano questa caratteristica. La scrittura è affrettata, il testo conciso, le correzioni frequenti; si oscilla tra la forma personale e quella impersonale, con prevalenza della prima; sono inoltre presenti spazi bianchi, solo in qualche occasione colmati. Si segnala infine la frequente mancanza della data, spesso aggiunta, in calce, dopo uno spazio bianco, in qualche caso dal notaio che non ha scritto il testo (quasi sempre la mano è quella di Uberto), talvolta nello stesso momento in cui è stato inserito anche l'elenco dei te-

⁶⁸ In un caso, a f. 113v, si legge l'annotazione « Dicit iudex quod libre IIII, quas habuit Peregrinus Peltrus de reddictione Quilianii, debent pervenire ad opus portus », in un altro, a f. 114v: « De Gandolfo Ferrallasino pro eode<m> facto, de libris II; et vult ut cartularii ostendantur ».

⁶⁹ Anche qui all'intitolazione fa seguito uno spazio bianco che in questo caso è di circa quattro righe.

stimoni, forse in sede di pubblicazione della sentenza stessa. L'ordine cronologico è sostanzialmente rispettato, se si ipotizza che gli atti non datati siano compresi tra il precedente e il seguente datati. Quasi costante è la mancanza, come peraltro in molte sezioni del registro, della data topica.

6. Conclusioni

Il registro di Saono presenta forti affinità con quello di Martino, ma anche significative difformità. La differenza più evidente sta già nella scelta delle tipologie della filiera delle procedure giudiziarie da inserire: Martino privilegia le testimonianze, non presenti invece nell'altro registro, Filippo e Uberto inseriscono gli atti di giurisdizione volontaria che forse Martino include, come molti altri notai, nel proprio protocollo.

Martino, inoltre, considera unità autonome i fascicoli, sul primo foglio dei quali, dopo l'invocazione verbale, annota il contenuto, collegato al nome del podestà e del suo vicario (ad esempio... *procurationes et curationes facte tempore ...*) e la data di inizio⁷⁰; gli altri due notai travalicano i fascicoli, che peraltro sono solo tre, molto corposi, tra cui si dividono i 148 fogli. A fronte di un numero di fogli bianchi molto elevato nel registro di Saono, si contano in Martino solo fogli in parte bianchi, e sono esclusivamente quelli dedicati alle deposizioni, per la previsione di ulteriori sviluppi, come peraltro si constata anche in quello di Saono. I rilevanti blocchi di fogli bianchi tra una sezione e l'altra in quest'ultimo potrebbero invece essere imputabili all'originaria intenzione di utilizzare lo stesso registro l'anno successivo: i notai hanno pertanto lasciato per ogni sezione un numero di fogli bianchi proporzionato al testo di un anno.

Nel registro di Martino si leggono piccoli interventi di mani diverse, considerando anche un foglietto cucito nel cartolare⁷¹, che denunciano analoghe forme di collaborazione di diversi scribi comunali in occasione di momentanee assenze dei compilatori dei registri.

A fronte di una serie di caratteristiche e di tecniche redazionali rispondenti a questa tipologia di cartolare pubblico, come ad esempio la divisione a seconda delle tipologie, e gli interventi di mani diverse, rivelatori di un lavoro quasi collegiale e di analoghe competenze tra gli scribi che svolgono la loro attività *in curia*, comune ai

⁷⁰ *Martino*, pp. 60, 121, 192, 240, 285, 333, 384.

⁷¹ Il foglietto è collegato a *ibidem*, n. 777. La stessa mano ha aggiunto alcuni nomi sia sul foglietto, sia sulla redazione nel registro.

due registri, i diversi notai introducono su ognuno differenti espedienti di corredo ai documenti. Si segnalano la lineatura, che appare difforme tra i due cartolari e non perfettamente univoca in quello di Martino, ma soprattutto l'indicazione delle spese sostenute dalle parti per i documenti per i quali è stato rilasciato il *mundum*, che non rientravano nel costo dell'intera procedura, indicata solo da Uberto, elemento riscontrabile soprattutto nelle sentenze che risultano quasi sempre estratte.

I due registri attestano quindi in definitiva una promiscuità tra gli obblighi nella tenuta degli stessi, derivanti probabilmente dall'adeguamento a norme giuridiche, e i margini di libertà di cui ogni notaio gode di utilizzare le tecniche redazionali abituali nella tenuta dei propri protocolli di documenti privati.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

– *Archivio Segreto, Paesi, Quiliano.*

SAVONA, ARCHIVIO DI STATO (ASSV)

– *Cartolare del notaio Martino.*

– *Cartolare del notaio Saono.*

BIBLIOGRAFIA

Antichi statuti di Savona = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.

Arnaldo Cumano = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 96).

BAUTIER 1948 = R.H. BAUTIER, *Notes sur les sources de l'histoire économique médiévale dans les archives italiennes*, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire », LX (1948), pp. 181-210.

BRUNO 1890 = A. BRUNO, *Gli antichi archivi del comune di Savona*, Savona 1890.

CALLERI 2019a = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « Reti medievali, Rivista », 20/1 (2019), pp. 187-218.

CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 303-324.

CALLERI 2021 = M. CALLERI, *Savona 1250. Il cartularium del podestà*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Storia diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (*Notariorum itinera*, VII/1), pp. 265-284.

- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-30.
- Cartolari notarili genovesi 1956-1961* = *Cartolari notarili genovesi (1-149)*, [a cura di G. COSTAMAGNA], Roma, 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- CASTIGLIA 1991 = M. CASTIGLIA, *L'antico archivio del Comune di Savona e i suoi inventari*, in «Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXVII (1991), pp. 59-67.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Documenti nolesi* = B. GANDOGLIA, *Documenti nolesi*, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», II (1889-1890).
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 37-94.
- Giovanni* = *Il cartolare di 'Uberto' I. Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, Indici a cura di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013-2014 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s. 49-50, 2013-2014).
- Giovanni di Guiberto* = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939-1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Giovanni scriba* = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- Guglielmo* = *Il cartolare di 'Uberto' II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009-2010 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., 46, 2010).
- MALANDRA 1974 = G. MALANDRA, *I primi inventari dell'Archivio del comune di Savona*, «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., VIII (1974), pp. 67-117.
- Martino* = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- Mostra storica* 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», IV/I).
- Oberto scriba 1186* = *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV).
- Oberto scriba 1190* = *Oberto Scriba de Mercato. 1190*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, I).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in «Studi medievali», s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID.,

- Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtsschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOVSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- Pergamene savonesi = Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI-XVII (1982-1983).
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *Nota sulle fonti della storia savonese*, in *Miscellanea di storia savonese*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26), pp. 87-96.
- PUNCUH 1962 = D. PUNCUH, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 127-151; anche in PUNCUH 2006, pp. 115-141.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in PUNCUH 2006, pp. 531-555.
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. XLVI/I).
- Registri della catena = I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma-Savona 1986-1987 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXV-XXVI, 1986; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X, 1986; « Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII, 1986-1987).
- Registri della giustizia penale 2021 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I "publici testes" e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Cancelleria e notariato a Savona nei secoli XII e XIII, in 1014: verso la nascita del Comune di Savona. Istituzioni, paesaggi, economie, cultura*, Atti del Convegno, tenuto a Savona il 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., LII, 2016), pp. 47-68.
- SINISI 2012 = L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 519-540.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), III, pp. 1251-1276.
- Statuta antiquissima = L. BALLETO, Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII; Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 8-9).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

I registri della fine del XII e dei primi due decenni del XIII secolo, conservati presso l'Archivio di Stato di Savona, contengono tutti parti più o meno significative di documentazione giudiziaria. In particolare quelli dei notai Martino, già edito negli anni Settanta del secolo scorso, e Saono, ancora inedito, sono dedicati esclusivamente alla registrazione delle diverse fasi delle procedure di giustizia civile. Il presente contributo si rivolge all'analisi delle caratteristiche redazionali e alle modalità di intervento dei due notai – Filippo di Scarmundia e Uberto *de Mercato* – che si alternano nella scritturazione del registro erroneamente attribuito a un inesistente notaio Saono, confrontandole con quelle del notaio Martino. Si è anche rivolta l'attenzione alle figure dei notai redattori e all'attribuzioni di piccole porzioni di testo ad altri scribi della curia giudiziaria savonese, alla cui mano si devono sporadici interventi sullo stesso registro.

Parole significative: Savona, Comune, giustizia, notariato, secoli XII-XIII.

More or less all the registers dating from the end of the 12th century to the 1220s, preserved in the Archivio Stato di Savaona contain significant judicial documentation. In particular, those of the notaries Martino, already published in 1970s, and Saono, still unpublished, are dedicated exclusively to the recording of the various phases of civil court procedures. The present contribution focuses on the analysis of the writing characteristics and the methods of intervention of the two notaries – Filippo di Scarmundia and Uberto *de Mercato* – who took turns in writing the register erroneously attributed to the non-existent notary Saono, comparing them with those of notary Martino. Attention has also been paid to the figures of the notaries who wrote the register and to the attribution of small portions of the text to other scribes of the judicial court of Savona, who made sporadic interventions on the same register.

Keywords: Savona, Commune, Justice, Notariate, 12th-13th Centuries.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)